AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 13
MARRUCINO
ECAD Comune di Guardiagrele

Comuni di Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI

INDICE

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA' DEI SERVIZI
ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO
ART. 3 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZI
TITOLO II - SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
ART. 5 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 – ACCESSO AL SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI
ART. 8 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
ART. 9 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 11 – CARATTERE DEI SERVIZI
ART. 12 - COMPITI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
ART. 13- SEDE OPERATIVA
ART. 14 - MATERIALI, MEZZI, ATTREZZATURE
TITOLO III –PERSONALE
ART. 15 – PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI
ART. 16 – COORDINATORE DEL SERVIZIO
ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
ART. 18 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI
ART. 19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 20 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO
TITOLO IV –PAGAMENTI, SPESE E GARANZIE
ART. 22 – PAGAMENTI E REVISIONE
ART. 23 – FONTI DI FINANZIAMENTO
ART. 24 – SPESE
ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 26 – RESPONSABILITA' E DANNI
TITOLO V – VERIFICHE, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E SUBAPPALTO
ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 28 - INADEMPIENZE E PENALITA'
ART. 29 - ESECUZIONE DIRETTA
ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 31 - RECESSO
ART. 32 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E DI RIVIO
ART. 33 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI DELL'APPALTATORE
ART. 35 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO
ART. 36 - CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA
ART. 37 - FORO COMPETENTE
ART. 38 - RINVIO

ALLEGATO N. 1 TABELLA RIEPILOGATIVA PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO

TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA' DEI SERVIZI

1. L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare educativa minori e di assistenza scolastica specialistica rivolti ai minori in situazioni di disagio socio relazionale e agli alunni dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 13 Marrucino, nel prosieguo ADS n. 13.
2. Il servizio di assistenza domiciliare educativa minori si configura come un intervento con finalità promozionali e preventive e si pone nella direzione di promuovere la crescita e il benessere globale del minore all'interno del proprio contesto familiare e nel proprio territorio, soprattutto in periodi di difficoltà, evitando forme di tutela più forti che richiedono forme di allontanamento.
3. Il servizio di assistenza scolastica specialistica promuove l'esigibilità del diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni disabili al fine di rafforzare ed implementare le abilità ed autonomie. Il servizio si configura come insieme di prestazioni professionali coordinate, a carattere socio educativo, di supporto all'alunno per l'attuazione dei percorsi educativi e relazionali programmati dalla scuola.

ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il valore presunto dell'appalto annuo è stimato in €335.580,00 (IVA esclusa).
2. L'importo complessivo indicato è stato ottenuto valutando in 15.117 il numero di ore annue per il servizio di assistenza scolastica specialistica e in 863 il numero di ore annue per il servizio di assistenza domiciliare educativa minori al costo orario di €21,00 (IVA esclusa).
3. Il valore complessivo dell'appalto, per i tre anni di durata del contratto, è pari ad €1.006.740,00 (IVA esclusa).
4. Nel caso in cui l'Ente Capofila di Ambito Distrettuale, nel prosieguo ECAD, si avvalga della facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per i successivi due anni, il valore presunto dell'appalto è di €1.677.900,00 IVA esclusa e, tenendo conto dei sei mesi ulteriori per l'espletamento di una nuova procedura per l'individuazione del nuovo appaltatore **l'importo massimo stimato è pari ad €1.845.690,00.**
5. L'appaltatore si impegna ad accettare tali eventuali proroghe e ripetizione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto più favorevoli per la stazione appaltante.
6. Si specifica che il servizio del presente capitolato è assicurato in diversa misura nei territori dei Comuni sopra menzionati, considerate le differenze di utenza e di capacità di bilancio. Pertanto il monte ore che ne scaturisce è presunto, ai Comuni si riserva l'autonomia di indicare all'appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, l'eventuale aumento o diminuzione del numero delle ore di cui ciascun utente dovesse aver bisogno, senza che l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o altri emolumenti di carattere economico comunque denominati.
7. L'ECAD, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. Indicativamente si riporta la ripartizione annua oraria per ciascun Comune dell'ADS:

COMUNE	ORE ANNUE INTEGRAZIONE SCOLASTICA	ORE ANNUE DOMICILIARE EDUCATIVA	TOTALE
Bucchianico	2.383	186	2.569
Casacanditella	256	0	256
Fara F.P.	1.017	346	1.363
Filetto	0	0	0
Guardiagrele	9.444	45	9.489
Orsogna	915	0	915
Pennapiedimonte	0	0	0
Pretoro	394	0	394
Rapino	293	234	527
Roccamontepiano	0	0	0
S. Martino S.M.	415	52	467
Totale	**15.117**	**863**	**15.980**

ART. 3 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti su tutto il territorio dell'A.D.S. n. 13 e precisamente nei Comuni di Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano e San Martino Sulla Marrucina.

TITOLO II
SPECIFICHE DEI SERVIZI E MODALITA' OPERATIVE

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio gli alunni dei Comuni dell'A.D.S. n. 13 che necessitano dell'assistenza scolastica specialistica sulla base di una certificazione di disabilità grave ex L.104/92 art. 3 comma 3 e che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia comunali, ubicate nel territorio dei Comuni interessati.

ART. 5 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio di assistenza scolastica specialistica è svolto prevalentemente all'interno delle scuole; esso opera nell'ambito di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell'alunno in situazione di disabilità, favorendone l'integrazione, la crescita educativa, l'autonomia e l'apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla scuola quali: l'Insegnante curriculare, l'Insegnante di sostegno e l'assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici. E' attuato quindi attraverso un duplice intervento:

- **assistenziale**, finalizzato a supportare l'alunno disabile in abilità assenti o carenti;
- **educativo**, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti.

2. Il servizio ha, in linea generale, le seguenti finalità:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell'ambito scolastico per garantirne il diritto allo studio;

- facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione di autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- assicurare il sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;

3. Il personale educativo specialistico dell'appaltatore svolge le seguenti prestazioni, elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- collabora con la scuola e la famiglia per veicolare condizioni di apprendimento, di socialità, di relazione, utili a garantire un positivo progetto di vita;
- attiva interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire la comunicazione e la relazione nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e con gli adulti;
- attiva interventi educativo-assistenziali rivolti a favorire l'autonomia ed i processi di apprendimento dell'alunno affidatogli;
- supporta, se necessario, l'attività didattica con la preparazione e/o la ricerca di materiale necessario all'alunno per lo svolgimento dei programmi;
- cura l'organizzazione del lavoro scolastico dell'alunno considerando il miglior utilizzo di spazi, materiali e ausili;
- affianca l'alunno durante il momento della mensa, fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari, operando per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale;
- prende parte in maniera attiva alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ed alle successive verifiche;
- realizza gli obiettivi indicati nel P.E.I. con strumenti, metodologie specifiche e ausili, in stretta collaborazione con i docenti di classe e di sostegno;
- partecipa agli incontri di programmazione e verifica concordati con il Consiglio di Classe e con gli specialisti;
- assiste l'alunno durante le prove d'esame, se richiesto dalla Commissione, garantendo assistenza per l'autonomia fisica, assistenza per l'autonomia nello svolgimento delle prove, assistenza per la comunicazione in senso generale;
- partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro sull'Handicap (G.L.H.), se è stato nominato membro del gruppo di lavoro;
- agisce in momenti collegati e integrati con le attività della classe in collaborazione con gli insegnanti e svolge funzioni di collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e di apprendimento;
- accompagna, se necessario, l'alunno negli spostamenti per attività previste nel PEI comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, collaborando con gli insegnanti;
- collabora con il personale scolastico e sanitario nelle attività di igiene personale dell'alunno, mettendo in atto interventi programmati per il raggiungimento della migliore autonomia possibile.

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze degli alunni diversamente abili, l'organizzazione dello stesso deve essere ispirata al principio di flessibilità. A seconda del tipo e dell'ambito di intervento educativo previsto nel PEI, è definito il piano orario d'intervento per utente, attraverso l'assegnazione di un monte ore settimanale. Le prestazioni di assistenza scolastica dovranno essere

garantite per sei giorni la settimana ordinariamente dal lunedì al sabato compreso, negli orari previsti dal PEI, secondo il calendario scolastico, ad esclusione di tutte le festività.

2. Le ore settimanali di prestazione di servizio per ciascun alunno saranno definite dai Comuni dell'ADS n. 13 in base ai seguenti criteri:

· la gravità rilevata dalla diagnosi funzionale;

· il tempo scuola dell'alunno;

· le ore di attività didattica del docente di sostegno;

· l'analisi tecnico-professionale dei bisogni e delle necessità del singolo alunno effettuata dagli specialisti della Asl .

3. Prima dell'avvio del servizio e, successivamente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio di Piano dell'ECAD fornirà all'appaltatore l'elenco nominativo degli alunni da assistere distinto per Comune con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano dell'ECAD comunicherà all'appaltatore, tramite posta elettronica, eventuali modifiche e/o aggiornamenti relativi agli alunni (attivazione, sospensione o annullamento di prestazioni con indicazione del nominativo, delle ore di attività, ecc.). L'attivazione, la sospensione o cessazione dell'erogazione del servizio sono disposte dall'Ufficio di Piano dell'ECAD. L'appaltatore non può disporre modifiche e/o aggiornamenti alla gestione del servizio senza la formale autorizzazione da parte dell'ECAD.

4. Il monte ore annuo di attività indicato all'art. 2 è presunto e potrà subire, ad insindacabile giudizio dell'ECAD, sentiti i rispettivi Comuni dell'Ambito, aumenti o diminuzioni durante l'esecuzione del contratto a seguito di nuove esigenze o di mutate condizioni. Qualora il monte ore complessivo del servizio dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, l'appaltatore è obbligato a prestare gli stessi nel rispetto di tutte le condizioni del presente capitolato, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

5. L'appaltatore sarà tenuto a comunicare alle scuole e ai genitori degli alunni i recapiti telefonici e di posta elettronica della sede operativa per eventuali, tempestive notizie circa l'assenza degli alunni disabili.

In caso di **assenza** dell'alunno per il quale è attivato il servizio, si osserveranno le seguenti condizioni:

a) assenza non preavvisata dell'alunno, all'operatore dell'appaltatore sarà riconosciuta un'ora di lavoro;

b) assenza preavvisata, assenza e malattia prolungata, il servizio verrà sospeso fino al rientro dell'alunno.

In caso di assenze prolungate da scuola, qualora la famiglia lo richieda e solo se la scuola ha attivato il servizio d'istruzione domiciliare in favore dell'utente assente, il servizio di assistenza scolastica specialistica potrà essere svolto al domicilio dell'alunno, concordando i tempi e i modi con l'appaltatore, sempre nel limite delle ore assegnate.

6. In occasione di **uscite didattiche /viaggi d'istruzione** dell'alunno per il quale è attivato il servizio, si osserveranno le seguenti condizioni:

a) durata dell'uscita/viaggio pari o inferiore ad un giorno: formale richiesta del Dirigente Scolastico all'Ufficio di Piano dell'ECAD; autorizzazione dell'Ufficio di Piano; riconoscimento in favore dell'operatore dell'appaltatore delle ore effettivamente espletate, fino ad un massimo di 8 ore al giorno;

b) durata dell'uscita/viaggio superiore ad un giorno: formale richiesta del Dirigente Scolastico all'Ufficio di Piano dell'ECAD; autorizzazione dell'Ufficio di Piano; riconoscimento in favore dell'operatore dell'appaltatore delle ore effettivamente espletate, fino ad un massimo di 8 ore al giorno; oneri e spese di vitto e alloggio dell'operatore a carico della scuola.

Art. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO

1. All'individuazione dell'alunno come persona con disabilità grave ex L.104/92 art. 3 comma 3, provvede il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale tramite apposita certificazione, su domanda della famiglia interessata. La certificazione, accompagnata da una scheda di valutazione delle autonomie, è rilasciata alla famiglia dell'alunno diversamente abile che provvederà a consegnarla alla scuola, contestualmente alla domanda di iscrizione alla frequenza scolastica.

2. Le richieste di accesso al servizio sono rilevate ed istruite dai servizi sociali professionali dei Comuni dell'Ambito ed approvate ai sensi del vigente Regolamento Unico di accesso ai servizi sociali dell'A.D.S. n. 13. L'assegnazione delle ore è stabilita dal Comune di residenza dell'alunno in base alle diponibilità finanziarie dello stesso e al numero di ore segnalato dalla scuola. All'inizio del mese di settembre sarà comunicato all'appaltatore l'elenco degli alunni per i quali attivare il servizio con l'indicazione del numero delle ore. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari e nei giorni della settimana, preventivamente concordati con la scuola, rispettando il monte ore settimanale autorizzato.

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI

ART. 8 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio i minori in situazioni di disagio socio relazionale residenti nei Comuni dell'A.D.S. n. 13.

ART. 9 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio è erogato presso il domicilio di famiglie in situazioni disagio socio relazionale dove sono presenti uno o più minori che evidenziano difficolta relazionali o sono a rischio di devianza sociale o di emarginazione.

2. Il servizio di assistenza domiciliare educativa minori (ADEM) intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) accompagnare i nuclei familiari, nella gestione della funzione educativa, in presenza di problematiche della sfera organizzativa e relazionale;

b) offrire supporto qualificato e funzionale al mantenimento del minore nella propria famiglia;

c) affiancare la figura dell'educatore alla famiglia, quale figura di supporto alle attività educative dei minori per quei nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di genitori inesperti o impossibilitati ad accudire ed educare i figli;

d) promuovere percorsi d'integrazione di minori a rischio di devianza per suscitare maggiore certezza e condivisione delle regole, sviluppare la capacita di affrontare il conflitto in modo consapevole e costruttivo;

e) attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare, servizi socio sanitari territoriali e istituzioni scolastiche.

3. L'appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all'età degli stessi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);

Nello specifico dovranno essere svolte le seguenti attività:

− attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare le capacità possedute dal minore;

− iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
− attività complementari nei percorsi di affido familiare;
− affiancamento e supporto nell'inserimento del minore nel contesto scolastico ed extrascolastico anche mediante la partecipazione dello stesso ad attività ludiche, sportive, laboratoriali (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie;
− iniziative ed interventi di integrazione tra il minore ed il contesto scolastico volti a favorire l'istruzione nonché l'apprendimento professionale ed il recupero del disagio ed il superamento delle difficoltà scolastiche;
− supporto extrascolastico pomeridiano nelle attività di studio tese a colmare lacune nell'apprendimento;
− attività di orientamento e bilancio delle competenze;
interventi a sostegno della famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell'imparare a gestire il rapporto con i servizi ed istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo;
Nello specifico dovranno essere svolte le seguenti azioni:
− interventi nelle dinamiche affettivo relazionali intrafamiliari per una efficace relazione minore/famiglia;
− interventi di stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti educativi utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure sanitarie, cura dell'abitazione, cure affettive e relazionali, ecc.);
− sostegno ed accompagnamento delle figure genitoriali e delle altre eventuali figure adulte di riferimento del minore, nei processi educativi di cambiamento degli stili di vita, al fine di favorire il rientro da situazioni di disagio o devianza;
− attività di welfare leggero come l'affiancamento presso uffici e servizi territoriali di vario genere anche per il disbrigo di piccole pratiche che dovranno essere garantite al fine di perseguire gli obiettivi individuati nel progetto educativo domiciliare.
interventi di promozione dell'autonomia dei genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sociali e socio sanitari, la funzione di collegamento con l'intera rete di servizi, la creazione di una rete formale ed informale di supporto alla famiglia. Il servizio comprende gli interventi come definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione e richiesta del servizio sociale professionale del Comune di residenza del minore.

ART. 10 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

1. Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe. L'intervento si modula, per quanto attiene i tempi, le prestazioni da erogare e le ore di servizio da impegnare, in relazione ai bisogni del minore e del nucleo familiare**,** sulla scorta del PEI formulato dal servizio sociale professionale insieme agli operatori dell'Equipe Multidisciplinare competente. Il servizio sociale professionale e le Equipe Multidisciplinare provvederanno a:
− individuare i nuclei per i quali attivare il servizio;
− proporre l'attivazione del servizio di ADEM;
− predisporre un primo programma teso all'osservazione della situazione e all'individuazione di possibili interventi da realizzare.

2. In relazione al PEI, la durata degli interventi programmati e le prestazioni di servizio da assicurare su ogni minore e nucleo preso in carico possono essere:
- a breve termine → da 2 a 4 mesi;
- a medio termine → da 4 a 8 mesi;
- a lungo termine → da 8 a 12 mesi.

La formula temporale adottata potrà essere suscettibile di variazione sia in diminuzione che in ampliamento a seguito di valutazione in itinere ed ex–post del percorso.

Il progetto individualizzato comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, l'indicazione della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso. L'appaltatore deve, in ogni caso, segnalare ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale.

3. Gli orari dovranno essere strutturati sempre tenendo conto del PEI. Il servizio dovrà essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00, nell'arco dei giorni feriali, fatta salva la possibilità, in casi di necessità accertata, di prolungarlo nei giorni festivi.

4. Prima dell'avvio del servizio, l'Ufficio di Piano dell'ECAD fornirà all'appaltatore l'elenco nominativo dei minori da assistere distinto per Comune con l'indicazione del monte ore individuale. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano dell'ECAD comunicherà all'appaltatore, tramite posta elettronica, eventuali modifiche e/o aggiornamenti relativi ai minori (attivazione, sospensione o annullamento di prestazioni con indicazione del nominativo, delle ore di attività, ecc.). L'attivazione, la sospensione o cessazione dell'erogazione del servizio sono disposte dall'Ufficio di Piano dell'ECAD. L'appaltatore non può disporre modifiche e/o aggiornamenti alla gestione del servizio senza la formale autorizzazione da parte dell'ECAD.

5. Il monte ore annuo di attività indicato all'art. 2 è presunto e potrà subire, ad insindacabile giudizio dell'ECAD, sentiti i rispettivi Comuni dell'Ambito, aumenti o diminuzioni durante l'esecuzione del contratto a seguito di nuove esigenze o di mutate condizioni. Qualora il monte ore complessivo del servizio dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, l'appaltatore è obbligato a prestare gli stessi nel rispetto di tutte le condizioni del presente capitolato, senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art. 11 - CARATTERE DEI SERVIZI

1. L'organizzazione e la responsabilità dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto sono di piena ed esclusiva competenza dell'appaltatore che ha l'obbligo di garantire le prestazioni con continuità e regolarità.

2. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato. I servizi sono altresì da considerarsi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 recante: "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; in caso di sciopero del proprio personale, pertanto, l'appaltatore dovrà rispettare la suddetta normativa.

3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero comunque inevitabili delle interruzioni dei servizi, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia all'Ufficio di Piano e provvedere ad avvisare con la stessa immediatezza la scuola per il servizio di assistenza scolastica specialistica e le famiglie dei minori nei casi assistenza domiciliare educativa.

4. In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite all'appaltatore, l'ECAD potrà sostituirsi allo stesso per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultimo.

ART. 12- COMPITI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore provvede a:
   a) garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi, monitorando l'andamento dei servizi;
   b) assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità, la quantità delle prestazioni, la modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
   c) dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo nel territorio dell'Ambito entro 30 gg. dall'affidamento del servizio;
   d) collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi della ASL, i servizi sociali comunali e con altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzative di volontariato;
   e) organizzare i programmi di lavoro degli operatori sia rispetto alla gestione dei casi in carico (rotazioni, sostituzioni, suddivisione dei compiti) che per quanto concerne la gestione complessiva del servizio (ferie, assenze, etc.);
   f) garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo e negli orari definiti dai progetti individuali, ed i necessari periodi di affiancamento, a spese della ditta, per il personale di nuovo inserimento;
   g) attivare il servizio di assistenza scolastica specialistica all'inizio dell'anno scolastico e, successivamente, ai nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione da parte dell'ECAD;
   h) attivare il servizio di assistenza domiciliare educativa minori ai nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione da parte dell'ECAD;
   i) garantire la presenza di un coordinatore che costituisce interfaccia dell'Ufficio di Piano con poteri di direzione e organizzazione del personale e che dovrà assicurare la reperibilità telefonica tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
   j) trasmettere un elenco degli operatori con indicazione dei nominativi degli utenti assegnati per Comune. Per ogni utente l'appaltatore dovrà predisporre una cartella contente i principali dati personali, sociali e familiari. Il lavoro dovrà essere svolto con la collaborazione dei singoli Comuni interessati;
   k) raccordarsi con i servizi sociali dell'Ambito, per un'azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazione degli interventi previsti, al fine di un utilizzo razionale di tutte le risorse disponibili che fanno parte integrante della rete socio-sanitaria del territorio.
1. Inoltre l'appaltatore si obbliga a tenere e conservare:
   a) un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi degli assistiti;
   b) uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico societario e a seconda della tipologia contrattuale di lavoro.

ART. 13 - SEDE OPERATIVA

L'appaltatore ha l'obbligo di predisporre, nel territorio del Comune capofila dell'ADS una sede operativa adeguatamente arredata con attrezzature fisse e mobili (telefoni, fax, computer, connessione internet ed altro) e ogni altro strumento utile all'erogazione del servizio, nonché il materiale di consumo.

ART. 14 - MATERIALI, MEZZI, ATTREZZATURE

1. L'appaltatore dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori presso gli istituti scolastici o da un recapito all'altro degli utenti. Le scuole e le abitazioni degli utenti sono considerate sedi di lavoro per cui non si riconoscerà alcun corrispettivo per gli spostamenti tra le sedi nell'arco della giornata.
2. L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura del materiale, strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni.

TITOLO III
PERSONALE

ART. 15- PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

1. Ogni attività inerente lo svolgimento dei servizi dovrà essere compiuta da personale dipendente dall'appaltatore; nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato tra i Comuni dell'A.D.S. n.13 Marrucino e il singolo operatore. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale rimangono del tutto estranei a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
2. L'appaltatore utilizza esclusivamente operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro, e che presentino adeguata esperienza e/o formazione nel settore dell'assistenza e nello specifico:
- figura professione di Assistente educativo come descritto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 887 del 17.12.2012;
- figura professionale di Educatore Socio-Pedagogico o Educatore Sociale.

2. L'appaltatore garantisce la presenza di operatori di ambo i sessi qualora l'équipe di valutazione lo ritenga necessario per specifiche situazioni.
4. L'appaltatore individua il numero degli operatori in rapporto ai servizi da svolgere e/o alle proprie esigenze organizzative ed in modo tale da garantire, sempre e comunque, un servizio efficiente.
5. L'appaltatore, prima dell'inizio del contratto, trasmette all'ECAD l'elenco degli operatori impiegati nei servizi recante i dati anagrafici e i requisiti professionali di ciascun operatore, da aggiornare in caso di variazione durante l'esecuzione del contratto. La documentazione relativa ad ogni operatore attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti e la certificazione sanitaria per l'idoneità al lavoro da svolgere dovrà essere conservata presso la sede operativa dell'appaltatore e dovrà essere messa a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'ECAD.
6. L'appaltatore garantisce che i servizi siano svolti in maniera continuativa dallo stesso operatore presso lo stesso alunno o minore, salvo eventuali sostituzioni motivate e, per quanto possibile, assicura la stabilità del personale impegnato limitando il turn-over al minimo indispensabile, al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti ai servizi.

ART. 16- COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore nomina un coordinatore e comunica le sue generalità e i suoi recapiti subito dopo l'aggiudicazione.

2. Il coordinatore sarà l'interlocutore dell'Ufficio di Piano dell'ECAD per tutti gli aspetti gestionali, avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dei servizi, dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico e risponderà di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dal servizio sociale dell'ECAD.

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, l'appaltatore si impegna in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità legale ad assumere i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente appaltatore, attivando le necessarie procedure amministrative. Il personale attualmente impiegato risulta dall'allegata tabella riepilogativa **(allegato 1 del capitolato).**

2. In caso di nuove assunzioni, l'appaltatore s'impegna a pubblicizzare preventivamente ed adeguatamente (anche tramite portale dell'ECAD) la richiesta di individuazione, reclutamento e assunzione di eventuale nuovo personale che dovrà avvenire attraverso dei criteri oggettivi di selezione che tengano conto del possesso di requisiti professionali.

3. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

4. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

5. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile dell'ECAD e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati dell'ECAD sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con l'ECAD.

6. L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare l'ECAD delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno. In particolare e, a titolo meramente esemplificativo, l'appaltatore dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

a. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b. nomina del medico competente;
c. redazione del documento di valutazione dei rischi;

d. fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

7. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

ART. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI

In considerazione della tipologia di appalto, a seguito di specifica valutazione, si ritiene che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono pari a zero. L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento dei servizi avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs.81/08. Lo stesso dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'ECAD per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

ART. 19 –FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Si ritiene fondamentale per una buona organizzazione del servizio un'adeguata e sistematica formazione del personale impiegato.
2. L'appaltatore presenta all'inizio del servizio e, successivamente entro il mese di gennaio, un piano annuale specifico riguardante le iniziative di formazione da attivare nei confronti del proprio personale.
3. A fronte di eventuali problematiche che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto a porre in essere efficaci e specifici interventi di formazione.

ART. 20 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

1. Tutto il personale dell'appaltatore deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, viste le peculiarità dei servizi affidati e mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
2. L'Ufficio di Piano dell'ECAD può segnalare all'appaltatore, per i conseguenti provvedimenti di competenza, l'inadempienza o i comportamenti non conformi da parte di operatori.
3. L'appaltatore s'impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti dei servizi affidati. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dalle norme in materia e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle stesse.

TITOLO IV
PAGAMENTI, SPESE E GARANZIE

ART. 22 – PAGAMENTI E REVISIONE

1. L'ECAD corrisponde all'appaltatore un compenso mensile posticipato dietro presentazione di regolari fatture (con specifica dell'importo e prestazioni rese per ogni Comune), correlata al numero delle effettive prestazioni erogate a favore degli utenti, desunte dal registro-diario delle utenze. L'importo della fattura sarà calcolato in base alle ore di prestazioni effettuate.
2. Alle fatture dovrà essere obbligatoriamente allegata, ai fini del relativo pagamento, copia del registro-diario delle utenze relativa al mese di riferimento e un file Excel riepilogativo il cui modello verrà fornito dall'Ufficio di Piano dell'ECAD.
3. Il relativo pagamento avrà luogo entro i termini di legge dalla presentazione della fattura mensile, atteso il perfetto e puntuale svolgimento del servizio e previa acquisizione del DURC e verifica della sua regolarità.
4. L'appaltatore dovrà altresì presentare trimestralmente una relazione descrittiva e riepilogativa dell'attività svolta in ogni Comune dell'ADS evidenziando eventuali problematiche e/o criticità riscontrate.
5. La documentazione di cui al presente comma, in caso di raggruppamento di imprese, dovrà essere presentata dalla capogruppo per tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svicolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio di DURC regolare.
7. L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore e altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.
9. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nei primi due anni di durata del contratto. A decorrere dalla terza annualità, il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo ai sensi dell'art. 106, comma 1-lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. La revisione dei prezzi è effettuata dalla stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento assumendo a riferimento l'indice ISTAT di variazione dei prezzi per le famiglie operai e impiegati pubblicato nel mese di giugno.

ART. 23 –FONTI DI FINANZIAMENTO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con appositi trasferimenti statali e regionali (ad es. le risorse del F.N.P.S., F.S.R. etc.) e con fondi propri dei comuni appartenenti all'Ambito n. 13.
2. Delle prestazioni richieste beneficiano i singoli comuni dell'A.D.S. n. 13 Marrucino.
3. Per patto espresso tra le parti contraenti (Ente appaltante e appaltatore), per i pagamenti è escluso il vincolo di solidarietà tra i Comuni dell'ADS e, pertanto l'appaltatore accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, per cause imputabili all'insufficiente trasferimento di risorse economiche necessarie per sostenere i costi del servizio di cui al presente appalto da parte dei Comuni dell'ADS, l'appaltatore potrà attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso il Comune inadempiente con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso il Comune di Guardiagrele, come da art. 7 della Convenzione sottoscritta dai Comuni dell'ADS.

ART. 24 – SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara che vanno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto di tali spese è pari ad €3.300,00.
3. Nessun compenso è dovuto per la formulazione del progetto offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte del Comune.

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore dell'ECAD e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs n.50/2016.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'ECAD dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora l'ECAD, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per l'ECAD l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore e sempre che al Comune non competa il diritto d'incameramento totale o parziale della stessa.
7. Se il contratto è dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

ART. 26 – RESPONSABILITA' E DANNI

1. L'appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi, liberando a tale titolo la stazione appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'ECAD, ai Comuni dell'ADS n. 13, o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'appaltatore, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ECAD, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

2. L'appaltatore è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia dei Comuni che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'ECAD da ogni responsabilità ed onere.

3. Prima della stipula del contratto l'appaltatore dovrà consegnare:

una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti, di durata pari a quella dell'affidamento, con i seguenti limiti di massimali:

- RCT Euro 2.500.000,00 per sinistro/per persona/per danni a cose e-o animali;
- RCO Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

3.In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ECAD, fornendo ogni dettaglio.

TITOLO V
VERIFICHE, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E SUBAPPALTO

ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'ECAD mantiene le proprie funzioni d'indirizzo, coordinamento e programmazione delle attività svolte.
2. La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei soggetti a rischio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio-assistenziali sono di competenza dei servizi sociali dei Comuni dell'ADS n. 13.
3. L'appaltatore è vincolato all'adempimento esatto del PEI elaborato per ogni utente. E' competenza esclusiva dei singoli Comuni decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio. L'appaltatore è tenuto a collaborare con i servizi sociali comunali per verificare l'efficacia delle prestazioni assistenziali ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità dei servizi.
4. La vigilanza ed il controllo delle attività, nonché la verifica e la valutazione della congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente, compete all'Ufficio di Piano dell'ECAD. L'appaltatore è tenuto a presentare relazioni trimestrali relative al servizio svolto e comunque ogni qual volta l'Ente appaltante lo richiederà.

ART. 28 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dalla stazione appaltante.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €. 3.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza riscontrata. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate
3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del responsabile del servizio da notificare tramite posta elettronica certificata. Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle penalità.
4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:

€150,00 al giorno	ritardo nell'attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal capitolato
€500,00	mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal capitolato

€50,00 al giorno	inosservanza degli orari di servizio stabiliti nel PEI
€400,00	realizzazione parziale prestazioni previste nel PEI
€800,00 per ciascun lavoratore	impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti
€1.000,00	impiego di numero personale inferiore a quelle indicato
€200,00	mancata trasmissione elenco operatori impiegati nelle modalità e nei tempi previsti dal capitolato
€100,00 al giorno	mancata sostituzione operatori in caso di assenza o impedimento con conseguente ripercussione sul servizio
€200,00 al giorno	mancata sostituzione operatore per il quale sia stata richiesta la sostituzione per comportamenti scorretti verso l'utenza
€300,00	comportamento scorretto verso gli utenti
€1.000,00	ritardo nell'attuazione delle proposte migliorative del servizio indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
Da €50,00 A €3.000,00	per ogni altro caso di inadempienza contrattuale non compresa in quelle sopra elencate

5. Le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo.
6. Nel caso in cui vengano applicate 4 (quattro) penalità nel corso di un anno solare, l'ECAD potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 30.

ART.29 - ESECUZIONE DIRETTA

1. L'ECAD, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. precedente, ha la facoltà, di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 30 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
   - mancato avvio del servizio;
   - interruzione non motivata del servizio;
   - abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
   - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
   - quando l'appaltatore ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o per interposta persona i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
   - subappalto del servizio;
   - perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
   - applicazione di 4 (quattro) penali nel corso di un anno solare;
   - impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;

- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, la reiterata irregolarità contributiva così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
- inosservanza dell'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'ECAD in forma di lettera trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in tal caso l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che l'ECAD dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 31 – RECESSO

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'ECAD sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitata all'appaltatore la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

2. L'ECAD, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dalla formale comunicazione. Qualora l'ECAD si avvalga della facoltà di recesso unilaterale si obbliga a pagare all'appaltatore a pagare le prestazioni già eseguite oltre a un decimo dell'importo del servizio non eseguito.

ART. 32 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, i servizi oggetto del presente capitolato.

2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni legislative vigenti.

3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati all'ECAD, salvo i maggiori danni accertati.

4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disposti dalla legislazione vigente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E DI RIVIO

ART. 33 - SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario a causa di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o rinuncia all'aggiudicazione oppure nell'ipotesi di mancata

costituzione della cauzione definitiva, la stazione appaltante, ai sensi ai sensi dell'art 110 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI DELL'APPALTATORE

I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è il dott. Amorosi Antonino, incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti dell'Ufficio di Piano..

ART. 35- RESPONSABILE PROCEDIMENTO

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria De Lucia

ART. 36 - CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

1. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa in modalità informatica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia della aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara. Il termine dilatorio di 35 giorni non si applicherà nelle ipotesi previste dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'inizio del servizio deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'ECAD.

ART. 37 – FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

ART. 38- RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
2. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, del bando di gara e del disciplinare di gara, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative.

Il presente capitolato speciale d'appalto si compone di n. 38 articoli e dal seguente allegato:

ALLEGATO N. 1 TABELLA RIEPILOGATIVA PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO